



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI




Obiettivo Sud



VIVERE E LAVORARE IN ITALIA

a cura di Massimiliano Fiorucci

- 7 **L'immigrazione straniera in Italia: qualche numero**
Gli immigrati in Italia
La convivenza multireligiosa
La questione del genere
Le classi di età
Un importante processo di radicamento
- 10 **Norme fondamentali in materia di immigrazione, asilo, cittadinanza**
- 11 **Rimanere in Italia**
Il permesso di soggiorno
Come ottenere il permesso di soggiorno
Come ottenere la residenza - Il domicilio
Le attività professionali
Il ricongiungimento
Chi si può chiamare attraverso la pratica del ricongiungimento
I requisiti necessari per richiedere il ricongiungimento
- 17 **Il lavoro**
Lavoro dipendente e lavoro stagionale
I lavoratori dipendenti
Il lavoro stagionale
Il lavoro autonomo
- 21 **La salute**
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Gli stranieri irregolari e i profughi
- 23 **Istruzione e formazione**
Validità e riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Validità e riconoscimento dei titoli di formazione professionale ottenuti all'estero
Istruzione e formazione degli adulti - Corsi di lingua e cultura italiana
L'accesso all'Università
Istruzione dei minori - La scuola
- 31 **Dati e statistiche sull'immigrazione straniera in Italia**
- 32 **Enti e Istituzioni in Italia: siti di riferimento**
- 33 **Informazione, cultura e letteratura**
I media etnici
- 34 **Scrivere in Italia. La letteratura italiana della migrazione: che cosa è?**
- 40 **La letteratura italiana della migrazione: per saperne di più**
- 42 **Intercultura: siti principali**
- 46 **Riviste, informazione e comunicazione**
- 48 **Migrazione / Immigrazione: informazioni, iniziative, normativa**
- 51 **Integrazione alla dispensa "Vivere e lavorare in Italia" - luglio 2005**



L'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA: QUALCHE NUMERO

Gli immigrati in Italia

Negli anni Novanta era giusto sostenere che l'immigrazione, tra quote programmate e consistenti regolarizzazioni, andava aumentando secondo un ritmo elevato: tra il censimento del 1991 e quello del 2001 la presenza è triplicata, passando da 356.000 a più di un milione di presenze.

Successivamente l'andamento è diventato sostenuto e, tra il 2000 e l'inizio del 2004, si è verificato il raddoppio con 2 milioni e 600 mila presenze regolari.

Il "Dossier statistico sull'immigrazione della Caritas 2004" ha stimato questa presenza complessiva, basata su criteri prudenziali, aggiungendo alle persone registrate dal Ministero dell'Interno (circa 2,2 milioni) 400.000 minori, che aumentano al ritmo di 65.000 l'anno (35.000 come nuovi nati e 25.000 come nuovi ingressi).

I primi tre gruppi nazionali (Romania, Marocco, Albania), ciascuno con circa 230/240 mila soggiornanti registrati, hanno rafforzato la loro consistenza. Al quarto posto per numero di soggiornanti si trova sorprendentemente l'Ucraina (113.000) e quinta è la Cina (100.000).

La convivenza multireligiosa

Il notevole aumento degli immigrati dell'Est Europa, in prevalenza ortodossi, ha portato i cristiani a sfiorare la metà del totale (49,5%), seguiti dai musulmani con un terzo delle presenze (33%). I fedeli di religioni orientali sono all'incirca il 5%, mentre gli altri gruppi hanno una rappresentanza molto ridotta (gli ebrei, ad esempio, sono lo 0,3%).

La questione del genere

Se nel 1991 i maschi erano il 58%, oggi sono scesi al 51,6%, anche grazie al protagonismo paritetico delle donne nella regolarizzazione del 2002 che ha consentito di arrivare a un sostanziale equilibrio tra i due sessi, anche se per determinati gruppi nazionali il rapporto è ancora sbilanciato. Le donne, del resto, hanno una presenza maggioritaria in diverse regioni (Campania, Molise, Umbria, Lazio, Liguria, Abruzzo e Sardegna) e in numerose province.

Le classi di età

Per quanto concerne le classi di età, secondo le stime del "Dossier" l'incidenza dei minori è scesa al 15,6%, perché gli oltre 600.000 regolarizzati sono per lo più adulti. La classe di età tra i 19 e 40 anni (1,5 milioni di persone) incide per il 58,5% sul totale, quella di 41-60 anni per il 21,1% e gli ultrasessantenni per il 4,8%: solo a Roma la percentuale degli

ultrasessantenni sale al 10% per le peculiari caratteristiche dell'immigrazione nell'area.

Un importante processo di radicamento

I due terzi (66,1%) degli immigrati sono venuti per lavoro (aumentati numericamente e in percentuale) e circa un quarto (24,3%) per motivi di famiglia (aumentati numericamente ma diminuiti nel loro peso percentuale). I due motivi assommano così il 90% delle presenze e mostrano la fortissima tendenza all'inserimento stabile. La quota dei soggiorni per lavoro, a seguito della regolarizzazione, è aumentata di 10 punti percentuali: da 834.000 sono passati a 1.450.000. Bisogna poi tenere conto che tra quelli presenti per motivi familiari un terzo o forse la metà e più svolge attività lavorativa, così che quasi i tre quarti della popolazione immigrata contribuisce all'economia del paese. Un altro 7% di permessi è rilasciato per inserimento medio-stabile (studio, residenza elettiva, motivi religiosi).

Complessivamente il 97% dei permessi di soggiorno viene rilasciato per motivi di insediamento e ciò relega in una dimensione decisamente anacronistica l'idea dell'immigrazione come fenomeno congiunturale. I motivi di studio, che mediamente sono il 2%, raggiungono un valore più alto nelle province

di importanti città di cultura o universitarie: Trieste 10,7%, Firenze 9,1%, Siena 5,5%, Bologna 5,0%, Perugia 4,9%, Padova 4,7%, Pisa 4,1%, Ferrara 4,0%, Bari 2,7% e Lecce 2,5%. A Roma la percentuale è più bassa, anche se vi è un numero molto elevato di studenti, tra università statali e pontificie: alla sola "Sapienza" vi sono più di 6.000 studenti stranieri provenienti da 150 stati diversi. Gli immigrati presenti in Italia da lungo tempo permettono di studiare il processo di insediamento duraturo che si è realizzato a partire dagli anni '90 e che implica il radicamento nella società italiana, implementando la convivenza di tradizioni, lingue, culture e religioni differenti. In effetti, quelli con almeno cinque anni di soggiorno sono ormai il 60% (circa 700mila persone) mentre un terzo soggiorna da almeno 10 anni.

I comunitari, grazie alla normativa europea, sono quelli con il più alto grado di stabilità, mentre per gli immigrati dell'Est Europa il processo di radicamento è andato sviluppandosi solo a partire dalla seconda metà degli anni '90. Rispetto a questi ultimi, diversi paesi africani e asiatici hanno una percentuale più elevata di soggiornanti di lunga durata: tra i capoverdiani, ad esempio, essi raggiungono l'87%, mentre tra gli originari del Corno d'Africa, delle Filippine e di alcuni paesi

dell'America Latina (come Argentina e Cile) sono il 75%. La carta di soggiorno, un prezioso documento che assicura la permanenza a tempo indeterminato, è difficile da ottenere non solo per motivi burocratici ma anche perché presuppone 6 anni di soggiorno previo (contro i 5 previsti a livello comunitario).

Al censimento del 2001 la percentuale dei cittadini stranieri nati in Italia era del 12%. Si può ipotizzare che oggi siano circa 250.000 le persone che, seppur straniere, sentono l'Italia come la loro terra. Esse provengono nel 50% dei casi da Marocco, Albania, Tunisia, Cina,

Filippine, Jugoslavia, Egitto e Romania.



* I dati e le affermazioni contenute in questo capitolo sono tratti dal *Dossier statistico sull'immigrazione 2004* della Caritas (Anterem, Roma 2004) al quale si rimanda per uno sguardo più complessivo sul fenomeno.

NORME FONDAMENTALI IN NORME FONDAMENTALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA

IMMIGRAZIONE	<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” coordinato con le successive modifiche</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”</p> <p>Decreto-Legge 9 settembre 2002, n. 195 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”</p> <p>Accordo e Convenzione di Schengen</p>
ASILO	<p>Asilo Articolo n. 1 legge 39/1990 “Rifugiati”</p> <p>Convenzione di Ginevra</p> <p>Convenzione di Dublino II</p>
CITTADINANZA	<p>Legge 91/1992 “ Nuove norme sulla cittadinanza”</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza”</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”</p>
Cittadini di Stati Membri Dell’U.E	<p>Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea. (Testo A)”</p>

RIMANERE IN ITALIA

Il permesso di soggiorno

Per permesso di soggiorno si intende il provvedimento amministrativo con il quale la questura autorizza la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. In genere il permesso di soggiorno è rilasciato per lo stesso motivo indicato nel visto di ingresso. La durata è quasi sempre uguale a quella indicata nel visto di ingresso per le permanenze brevi (turismo, affari, visita a familiari, ecc.), mentre per le permanenze lunghe è determinata dal Testo Unico e dal regolamento attuativo.

Sul permesso viene riportato il titolo della permanenza, necessario per determinare che cosa uno straniero può o non può fare sul territorio italiano.



Come ottenere il permesso di soggiorno

Il primo permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per il territorio in cui lo straniero intende dimorare entro 8 giorni lavorativi a far data dal giorno di ingresso nel territorio dello Stato. Entro tale termine stabilito è necessario presentare i seguenti documenti:

- 4 fotografie;
- domanda di soggiorno su un modulo della Questura, che contenga: generalità complete (più eventualmente quelle dei figli minori di 14 anni, iscritti nel permesso dei genitori);
- indicazione del luogo di soggiorno prescelto;
- motivo del soggiorno;
- passaporto o documento simile in cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita e il visto di ingresso (quando previsto);
- (solo per chi non richiede il permesso per lavoro) documentazione che prova la disponibilità di mezzi per rientrare in patria.

La Questura può richiedere ulteriore documentazione che provi in particolare la disponibilità di mezzi di sostentamento. Chi richiede il permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (rilevazione delle impronte digitali). Sono esclusi da tale imposizione coloro che richiedono il permesso di soggiorno per visite, affari, turismo, cure mediche e altri casi per cui la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a tre mesi. Dopo la presentazione della domanda, una copia di essa è rilasciata come rice-

vuta allo straniero; essa deve recare la data di rilascio e quella in cui si può ritirare il nuovo permesso. La questura rilascia il permesso di soggiorno, previa verifica dei requisiti di legge, entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda e comunque solo se contemporaneamente è avvenuta l'iscrizione al servizio sanitario nazionale o la stipula di una assicurazione privata per malattia, infortuni e maternità. Il permesso deve contenere anche l'indicazione del Codice fiscale. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere rifiutato se vengono a mancare i requisiti dell'ingresso e della permanenza in Italia. Occorre precisare che anche quando la permanenza autorizzata nel visto è molto breve, ad esempio inferiore ai 20 giorni per il rilascio, lo straniero extracomunitario è obbligato comunque a fare la dichiarazione di soggiorno entro gli 8 giorni lavorativi. Chi fa richiesta di asilo politico, o di un permesso per motivi di protezione sociale, o per motivi umanitari non deve presentare nessuna documentazione oltre alla domanda di soggiorno.

Dove andare:

- Questura.

Informazione e prima assistenza:

- Caritas
- Ufficio stranieri del Comune
- CGIL (www.cgil.it)
- CISL (www.cisl.it)
- UIL (www.uil.it).

Come ottenere la residenza Il domicilio

Gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di attuazione individua le modalità. Per gli stranieri residenti, in caso di variazione della dimora da una via ad altra via nell'ambito dello stesso comune, o da comune a comune, l'Ufficio Anagrafe comunica alla questura competente per territorio la variazione e l'iscrizione. Hanno invece l'obbligo di comunicare direttamente alla questura ogni variazione del domicilio gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma che non hanno la residenza. La comunicazione deve essere fatta alla questura entro 15 giorni dal cambiamento del domicilio stesso. Tutti i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe sono obbligati a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale (e quindi l'iscrizione stessa) ogni volta che rinnovano il permesso (o la carta) di soggiorno, entro 60 giorni dal rilascio del nuovo permesso (o della nuova carta).

Dove andare:

- Comune, Ufficio anagrafe.

Le attività professionali

Prima dell'attuale legge era praticamente impossibile che uno straniero extracomunitario in possesso di titolo professionale abilitante all'esercizio di libera professione anche se conseguito in Italia, potesse lavorare in proprio con la mansione del titolo; l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali infatti era riservata in modo esclusivo ai cittadini italiani salvo qualche deroga in favore di cittadini dell'Unione Europea o in presenza di specifici accordi.

Il Testo unico, nel limite di un anno dall'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40 (in vigore dal 27/03/1998), congela il requisito della cittadinanza italiana.

È consentita, quindi, l'iscrizione degli stranieri (comunitari ed extracomunitari) regolarmente soggiornanti agli Ordini o Collegi professionali.

Può iscriversi chi è in possesso di titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in Italia o ne ha chiesto il riconoscimento se conseguito all'estero.

L'obbligo dell'iscrizione vale anche per coloro che, invece di esercitare in libera professione, intendono instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Decorso l'anno di deroga, gli stranieri regolarmente soggiornanti, per iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali

devono rientrare all'interno delle quote programmate. Esclusi dalla deroga sono invece gli stranieri extracomunitari che pur titolari di diploma, di laurea o specializzazione, sono stati ammessi alla frequenza degli studi in soprannumero a meno che non ottengono l'autorizzazione dal proprio governo di appartenenza.

E' attualmente possibile quindi chiedere il riconoscimento dei titoli che consentono l'esercizio di una professione (in forma autonoma o subordinata).

Occorre anzitutto presentare una domanda al *Ministero* competente, corredata da:

- attestazione del titolo da riconoscere, accompagnata da una traduzione in italiano, valutata come conforme all'originale dalla rappresentanza italiana all'estero o da un traduttore ufficiale;
- indicazione della/e professione/i per la quale/le quali il riconoscimento è richiesto.

Entro 30 giorni, il Ministero può richiedere una integrazione della documentazione, che sarà complessivamente valutata da una apposita conferenza nazionale.

E' possibile che il riconoscimento venga rilasciato solo dopo il superamento di una prova attitudinale, in ogni caso entro 4 mesi dalla presentazione della domanda o

dalla sua integrazione.

Indicazioni particolari riguardano chi vuole esercitare una professione legata all'ambito sanitario.

Il ricongiungimento

Possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- i titolari di carta di soggiorno;
- i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- i titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi di asilo;
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Sono esclusi da tale possibilità i titolari di permesso di soggiorno la cui durata è inferiore a un anno, come ad esempio, per motivi di turismo, di affari, di visita medica ecc. Si noti che è possibile chiedere il ricongiungimento per il genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante. Il genitore può entrare in Italia e, entro un anno dall'ingresso, deve dimostrare di avere i requisiti di casa e reddito necessari ad ogni ricongiungimento.

Chi si può chiamare attraverso la pratica del ricongiungimento

Possono essere chiamati in Italia per ricongiungimento familiare i seguenti familiari:

- il coniuge non legalmente separato. Occorre ricordare che il diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge può essere riconosciuto soltanto ad una persona (una sola moglie) e la poligamia non solo non è consentita, ma è punita dalla legge;
- i figli minori di 18 anni a carico del genitore e non coniugati o legalmente separati, comunque a carico del genitore, anche se nati fuori dal matrimonio o in un precedente matrimonio. In questo caso è necessario che l'altro coniuge, se esiste, dia il suo assenso all'espatrio del figlio;
- i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela, che la norma considera ai fini del ricongiungimento come figli;
- i figli maggiori di 18 anni a carico, che non possono mantenersi autonomamente perchè invalidi totali;
- i genitori a carico di entrambi i coniugi. Occorre però dimostrare che i genitori non hanno altri figli nel paese d'origine o di provenienza oppure che hanno più di 65 anni e gli altri figli non sono in grado di mantenerli per gravi motivi di salute;
- il genitore di un minore regolar-

mente soggiornante in Italia, a patto che entro un anno dimostri di avere i requisiti necessari; sono esclusi gli espulsi.

I requisiti necessari per richiedere il ricongiungimento

I requisiti necessari per richiedere il ricongiungimento sono due: la casa ed il reddito; entrambi devono essere sufficienti a garantire normali condizioni di vita al nucleo familiare.

- 1 Per casa si intende un alloggio per uso abitativo, in locazione, in proprietà, in comodato o in altre forme previste dalla legge. Inoltre l'alloggio deve essere a norma coi parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; per la certificazione di idoneità la competenza è del comune di residenza; nel caso venga ricongiunto un figlio minore di 14 anni, è necessario semplicemente il consenso del titolare dell'alloggio.
- 2 Per reddito, si intende quello complessivo dei componenti del nucleo familiare; esso può derivare da qualsiasi fonte (lavoro autonomo, lavoro dipendente, prestazioni di lavoro occasionali, collaborazioni coordinate e continuative, libera professione ecc.).
Per stabilire se il reddito è suffi-

ciente a garantire ai familiari normali condizioni di vita, la legge definisce un meccanismo legato al numero di familiari che si intende chiamare in ricongiungimento, stabilendo come unità di misura base l'ammontare annuo dell'assegno sociale (l'assegno sociale mensile è fissato in € 350,57), nel modo che segue:

Per chiamare 1 familiare € 4.557,36

Per chiamare 2 o 3 familiari € 9.114,71

Per chiamare 4 o più familiari € 13.672,07

Dove andare:

- Questura
- Comune, Ufficio anagrafe

Informazione e prima assistenza:

- Caritas, Centro di ascolto e accoglienza
- Ufficio stranieri del Comune
- CGIL (www.cgil.it)
- CISL (www.cisl.it)
- UIL (www.uil.it)



IL LAVORO

Lavoro dipendente e lavoro stagionale

A stabilire la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti tra i lavoratori italiani e i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ci aveva pensato l'art.1 della legge 30/12/1986 n. 943 in attuazione della convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143 del 24 giugno 1975 e ratificata con legge 10/04/1981 n. 158.

L'articolo 2 del Testo Unico, recepisce e riafferma tale principio e al comma 2 estende l'uguaglianza anche al godimento dei diritti civili riservati fino ad allora ai soli cittadini italiani (a meno che le norme internazionali o il Testo Unico ne dispongano diversamente).

I lavoratori dipendenti

La nuova legge introduce una distinzione tra lo straniero già regolarmente presente in Italia e in cerca di occupazione e chi invece parte dal proprio paese per venire a lavorare in Italia, per sua richiesta o perché chiamato.

Possono stipulare qualsiasi tipo contratto di lavoro subordinato previsto dalla legge o dai Contratti Collettivi Nazionali alle medesime condizioni dei lavoratori italiani gli stranieri regolarmente soggiornanti titolari di:

- carta di soggiorno;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per motivi familiari (eccetto i genitori a carico e i figli minori di 15 anni);
- permesso di soggiorno per motivi di asilo;
- permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Gli stranieri restano comunque esclusi dai posti del pubblico impiego per i quali la legge prevede come requisito la cittadinanza italiana (salvo rare eccezioni).

Gli stranieri possono essere assunti come apprendisti, con contratto di formazione lavoro, a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, ecc., con i medesimi diritti e le medesime condizioni dei cittadini italiani.

Per quanto concerne coloro che partono dal proprio paese per venire a lavorare in Italia per loro richiesta o perché chiamati, sono state istituite presso le autorità diplomatiche e consolari italiane, apposite liste dove si prenota chi aspira ad un ingresso per lavoro.

Non può iscriversi in tali liste chi è stato in precedenza espulso.

Le liste sono organizzate in sezioni distinte (lavoro a tempo determinato, indeterminato, stagionale) e compilate in ordine di presentazione delle

domande.

Un datore di lavoro italiano o straniero soggiornante in Italia, che vuole assumere un dipendente straniero deve rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui si svolge l'attività e presentare una richiesta che preveda al suo interno:

- generalità del datore di lavoro;
- (se la chiamata è nominativa) generalità del lavoratore che si intende assumere;
- l'impegno a garantire una retribuzione e un'assicurazione in linea con la legge e i contratti nazionali;
- l'indicazione della sede dell'impresa e del luogo in cui si svolgerà il lavoro;
- la garanzia dell'alloggio attraverso la stipula di un contratto di locazione o comodato e tutte le altre forme previste dalla legge, tra il datore di lavoro e il proprietario dell'immobile (o l'agenzia), finalizzato ad ospitare lo straniero al suo arrivo e per la durata del soggiorno, oppure tramite una dichiarazione di ospitalità da parte del datore di lavoro nella propria abitazione, tale per cui allo straniero risultino garantiti l'autonomia di accesso ai locali e la tutela della propria privacy (in allegato);
- l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, se chi assume è un'impresa;
- la proposta di contratto di soggiorno dove il datore di lavoro s'im-

pegna a garantire una sistemazione alloggiativa, il pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore e a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro, sottoscritta dal datore di lavoro e che sarà sottoscritta dal lavoratore straniero entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;

- una copia dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore straniero.

Nell'ambito delle liste, i datori di lavoro in Italia possono fare la scelta di chiamare un lavoratore straniero o con una scelta nominativa o per priorità di iscrizione.

Il lavoro stagionale

La nuova legge sull'immigrazione prevede la creazione di un apposito "permesso per lavoro stagionale", eventualmente rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro autonomo o subordinato.

Naturalmente, il permesso viene rilasciato se vi è una richiesta da parte di:

- un cittadino italiano;
- un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- una associazione di categoria, per conto di propri associati e se rientra nell'ambito delle quote annuali.

La richiesta va indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro e può essere:

La richiesta va indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro e può essere:

- nominativa;
- generica, e in questo caso si attinge alle liste degli stranieri che hanno chiesto di lavorare in Italia; hanno in ogni caso la precedenza coloro che già precedentemente avevano svolto la medesima attività di lavoro stagionale.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; ha validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi (9 per alcuni settori) e prevede la possibilità di lavorare anche presso più datori diversi a patto che tutti abbiano presentato la domanda.

Va accompagnata dal nulla osta della Questura e inviata al lavoratore all'estero.

I lavoratori stagionali hanno diritto a:

- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro infortuni e malattie;
- assicurazione per la maternità.

Non hanno, invece, diritto agli assegni familiari e alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

In caso di un successivo ingresso in Italia è possibile riaprire la posizione contributiva.

Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso

per lavoro autonomo o subordinato, nell'ambito delle quote annuali.

Il lavoro autonomo

E' necessario distinguere tra gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e quelli che, ancora residenti all'estero, intendono entrare in Italia per lavoro autonomo.

Gli stranieri già in Italia e che intendano iniziare una attività autonoma devono possedere:

- (per le attività per cui è richiesta) una dichiarazione, rilasciata dall'autorità competente nei vari casi, che non esistono impedimenti all'autorizzazione all'attività autonoma (licenza, iscrizione in albi, registri, ecc), anche tramite il riconoscimento di titoli di studio o attestati ottenuti nel Paese di provenienza; la dichiarazione non deve essere anteriore di più di 3 mesi alla presentazione della domanda;
- l'attestazione, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo dove si svolgerà l'attività o dall'Ordine professionale a cui si chiede l'iscrizione, del possesso di risorse finanziarie sufficienti (in particolare, o un reddito annuo superiore al minimo previsto per legge per l'esenzione dalla spesa sanitaria o una analoga garanzia da parte di italiani o stranieri residenti in Italia);

- la dichiarazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle 'quote' previste per l'anno in corso.

Tutta la documentazione va presentata in Questura, chiedendo la conversione del permesso di soggiorno, se esso non è per lavoro autonomo. In ogni caso, l'Ufficio amministrativo che ha concesso la licenza, l'iscrizione all'albo, ecc. provvede a informare analogamente la Questura.

Va verificato se l'attività che lo straniero intende esercitare non sia riservata dalla legge in modo esclusivo al cittadino italiano.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:

- Direzione Provinciale del Lavoro;
- Questura.

Chi può aiutare:

- CGIL (www.cgil.it)
- CISL (www.cisl.it)
- UIL (www.uil.it).



LA SALUTE

L'iscrizione al Servizio Sanitario nazionale

Secondo la nuova normativa godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri rispetto ai cittadini italiani gli stranieri titolari di: carta di soggiorno

- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per motivi di iscrizione al collocamento
- permesso di soggiorno per motivi di famiglia
- permesso di soggiorno per motivi di asilo politico
- permesso di soggiorno per motivi di asilo umanitario
- permesso di soggiorno per motivi di attesa di adozione
- permesso di soggiorno per motivi di affidamento
- permesso di soggiorno per motivi di acquisto della cittadinanza.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria, e gratuita. Non perdono il diritto, e se non iscritti si iscrivono, gli stranieri che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del rilascio.

Il diritto spetta anche ai familiari dello straniero quando sono a carico.

Non si può più essere iscritti se il permesso di soggiorno non è rinnovabi-



le o in caso di espulsione, a meno che non si presenti prova del ricorso contro l'espulsione stessa. Per i lavoratori stagionali l'iscrizione va effettuata presso il Comune in cui si lavora e vale per tutta la durata dell'attività. Chi si trova in Italia come dipendente di una ditta estera, o per affari, non ha diritto all'iscrizione, ma deve comunque tutelarsi attraverso un'assicurazione.

Ai bambini nati in Italia è garantita l'assistenza sanitaria fin dalla nascita.

Gli stranieri irregolari i profughi

Di norma gli stranieri privi di polizza assicurativa e non iscritti al servizio sanitario nazionale, sono tenuti al pagamento delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono a meno che non appartengano ad uno stato col quale l'Italia ha sottoscritto specifico accordo. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono tuttavia assicurate attraverso strutture pubbliche e private le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare garantiti:

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di tratta-

mento con le donne italiane;

- la tutela della salute dei minori;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Come per gli italiani, è possibile, se non si è in grado di pagare, dichiarare attraverso una autocertificazione la propria indigenza, ed essere così esonerati. A tutti gli stranieri che richiedono una assistenza sanitaria e sono clandestini viene assegnato un codice personale in cui compare la sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente).

Lo stesso trattamento è riservato a profughi e sfollati; le spese sono ugualmente a carico dello Stato italiano.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:

- Unità Sanitarie Locali del territorio.

Chi può aiutare:

- Caritas.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Validità e riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero che consentono di proseguire gli studi in Italia è affidato dalla nuova legislazione alle università.

La domanda per il riconoscimento del titolo di studio prevede che si presentino in ogni caso:


- domanda in carta legale;
- programmi degli studi previsti per il conseguimento del suddetto titolo con indicazione delle singole materie e delle esercitazioni pratiche;
- traduzione del titolo e dei programmi in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla rappresentanza diplomatica o dall'autorità consolare italiana nel paese in cui il titolo è stato rilasciato;
- dichiarazione della suddetta rappresentanza diplomatica o autorità consolare dalla quale risulti che il titolo è stato rilasciato da autorità competente ed è riconosciuto abilitante 'in loco' e dalla quale risultino, altresì, gli anni di scolarità necessari per l'am-

missione al corso per il conseguimento del titolo e gli anni di durata del corso stesso;

- foglio di carta legale in bianco per la certificazione di eventuale equipollenza.

I ministeri coinvolti, a volte in concerto tra loro, sono quello della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, dell'Università, della Sanità e del Lavoro.

I cittadini italiani di origine straniera (che abbiano ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione o per matrimonio) godono di particolari vantaggi per il riconoscimento dei titoli, a patto che presentino l'apposita documentazione e superino eventuali prove di valutazione dopo aver soggiornato in Italia per almeno 6 mesi.



Validità e riconoscimento dei titoli di formazione professionale ottenuti all'estero

Secondo il Testo Unico, si può chiedere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero per ottenere la qualifica professionale equivalente. Possono chiedere il riconoscimento, al Ministero del Lavoro sia i lavoratori stranieri che italiani quando tra l'Italia e il paese straniero, dove la formazione è stata fatta, non esiste nessun accordo in materia. Il Ministero del lavoro ha il compito di individuare criteri e modalità per la concessione delle qualifiche.

Il lavoratore straniero può prendere parte a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione che vengono programmati sul territorio dello stato.


Istruzione e formazione degli adulti

- Corsi di lingua e cultura italiana

Soltanto gli stranieri adulti titolari di carta di soggiorno e di permesso di soggiorno rilasciato:

- per motivi di lavoro dipendente anche stagionale;
- per lavoro autonomo;
- per studio e formazione;
- per motivi familiari o ricongiungimento familiare;
- per motivi religiosi;
- per asilo politico;
- per asilo umanitario;

possono partecipare a tutte le iniziative che vengono promosse e organizzate nel campo dell'istruzione, della cultura e della formazione.





L'accesso all'Università

L'accesso alle università ed il diritto ai servizi e provvidenze finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio vengono garantiti a parità di condizione con lo studente italiano. Godono della condizione di parità con i cittadini italiani gli stranieri titolari:

- di carta di soggiorno;
- di permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- di permesso di soggiorno per motivi familiari;
- di permesso di soggiorno per asilo politico;
- di permesso di soggiorno per asilo umanitario;
- di permesso di soggiorno per motivi religiosi.

E' stata superata la prassi amministrativa che obbligava uno straniero regolarmente soggiornante che intende iscriversi all'Università, di farlo attraverso il consolato o l'ambasciata italiana con sede nel paese di provenienza, presentando là la richiesta di preiscrizione.

Entro la fine di ogni anno, le Università sono tenute a fissare il numero di posti destinati ai nuovi studenti stranieri (eccezioni sono ammesse solo per titolari di particolari borse di studio). Le domande di

ingresso per iscriversi all'università vengono valutate tenendo conto anche di un'eventuale garanzia, di borse di studio o prestiti d'onore e della garanzia di un alloggio, anche pubblico.

Il permesso per motivi di studio può essere rinnovato solo se al termine del primo anno è stato superato almeno un esame, ed almeno due negli anni successivi; solo per motivi gravi basta un solo esame all'anno. In ogni caso, il permesso non può valere più di tre anni oltre la durata effettiva del corso di studi. E' possibile ottenere successivi rinnovi, per la specializzazione o il dottorato. Notizie più dettagliate, dati, novità, norme su tutto quello che riguarda l'iscrizione e la frequenza possono essere trovate sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR - www.miur.it).



Istruzione dei minori

La scuola

Viene garantito il diritto all'istruzione per i minori stranieri anche quando questi sono presenti sul territorio dello Stato italiano senza un regolare permesso di soggiorno o addirittura clandestini. Il Testo Unico, infatti, prevede come unica condizione per l'obbligatorietà scolastica la presenza del minore straniero sul territorio, impedendo così che la sua posizione di irregolarità con le norme di ingresso e soggiorno ne costituisca un limite.

Le istituzioni scolastiche e gli enti pubblici con competenze sull'istruzione, sono di conseguenza chiamati ad organizzarsi per garantire il diritto alla scuola dell'obbligo.

L'iscrizione dei bambini stranieri avviene con le stesse norme degli italiani, ma prevede la possibilità di:

- essere iscritti (e ottenere quindi titoli di studio dell'obbligo) anche se senza documenti di identità;
- frequentare una classe diversa da quella corrispondente all'età anagrafica;
- godere di programmi individualizzati 'di sostegno' in particolare per lo studio della lingua italiana.

Sono considerate valori per l'intera comunità scolastica le differenze linguistiche e culturali di cui sono portatori gli alunni stranieri. La scuola deve promuovere, inoltre, iniziative

volte alla realizzazione di:

- momenti e spazi culturali dedicati alla presenza degli stranieri;
- corsi di lingua madre o di origine degli stranieri;
- attività interculturali comuni, di educazione alla mondialità e tolleranza.

Per realizzare, queste iniziative, la scuola può fare ricorso alle associazioni degli stranieri, alle rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia dei paesi di appartenenza degli stranieri ed alle associazioni del volontariato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:

- Asili nido: Comune, Ufficio asili nido;
- Scuole elementari, medie e superiori: direttamente presso la singola scuola;
- Università: presso le segreterie delle Facoltà prescelte;
- Educazione degli adulti: presso i Centri Territoriali per l'educazione degli adulti (CTP);
- Formazione professionale: Assessorati del Comune, della Provincia e della Regione alla Formazione Professionale.



DATI E STATISTICHE SULL'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA

Per conoscere più a fondo il fenomeno migratorio è utile fare riferimento a quegli enti e a quelle istituzioni che se ne occupano da tempo. Ecco di seguito gli indirizzi internet indispensabili per conoscere i dati, i numeri e le statistiche sul mondo dell'immigrazione in Italia:

Istat

(www.istat.it)

I dati sulla popolazione italiana dell'Istituto Nazionale di Statistica, coi riferimenti anche ai numeri degli stranieri.

Ministero degli interni

(pers.mininterno.it/sistan/index.htm)

Le pagine del Ministero degli Interni dedicate alle statistiche: alcune riguardano direttamente la popolazione immigrata.

Censis

(www.censis.it)

L'archivio delle ricerche del CENSIS, continuamente aggiornato; all'interno, anche varie indagini che hanno per oggetto la condizione degli stranieri e la società multietnica.

Caritas

(www.caritasroma.it/immigrazione)

Il Dossier statistico immigrazione della Caritas

**ENTI E ISTITUZIONI IN
ITALIA:
SITI DI RIFERIMENTO**

**C.N.E.L. - Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro**
(www.cnel.it/immigrazione/index.asp)

Ministero dell'Interno
(www.interno.it)

**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**
(www.welfare.gov.it/default)

Ministero degli Affari Esteri
(www.esteri.it)

**Ambasciate e consolati in Italia
dal sito del Ministero degli Affari
Esteri**
(www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/index.htm)

**Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale**
(www.inps.it)

Sanità
(www.ministerosalute.it)

**Ministero Istruzione, Università,
Ricerca**
(www.miur.it)

Ministero della Giustizia
(www.giustizia.it)

Anolf
(www.anolf.it)

INFORMAZIONE, CULTURA E LETTERATURA

I media etnici

In Italia - secondo i dati dell'Osservatorio sui media etnici della Isi Etnocommunication - sono dedicati agli immigrati 21 giornali, 86 programmi radiofonici e 26 trasmissioni televisive.

Il terzo rapporto della Isi Etnocommunication - aggiornato al settembre 2004 - afferma che in Italia si stampano 21 testate "extra-comunitarie" in 15 lingue diverse: romeno, arabo, albanese, ucraino, cinese e tutti gli altri idiomi delle comunità più rappresentate. La tiratura complessiva è di 250mila copie, quindici pubblicazioni hanno periodicità mensile, quattro sono quindicinali e due sono bisettimanali.

Gianluca Luciano, amministratore unico della Isi Etnocommunication, spiega che sono state prese in considerazione "solo le testate distribuite con regolarità in tutta Italia. Esistono altre pubblicazioni diffuse solo a livello locale, giornali che escono saltuariamente o che hanno chiuso i battenti dopo pochi mesi di vita".

Le radio che ospitano programmi dedicati agli immigrati sono 46, e in tutto le trasmissioni "extra" sono 86. Tali trasmissioni vanno in onda in 17 lingue e sono in prevalenza programmi di tipo musicale (31) o gene-

ralista (22); seguono i notiziari in lingua (11) e approfondimenti sull'immigrazione (9). Vi sono, tuttavia, anche programmi culturali (9) e programmi a carattere religioso (4).

Le 26 emittenti televisive attente al pubblico degli immigrati mandano in onda 26 trasmissioni etniche in 17 lingue. L'offerta si concentra soprattutto su programmi generalisti (13) e notiziari (12). Vi è un solo programma televisivo di approfondimento sull'immigrazione.

L'informazione per i cittadini immigrati viaggia anche sulla rete Internet. La realtà più importante è www.stranieriinitalia.it, il portale dell'immigrazione in Italia: 120.000 singoli utenti e più di 1.700.000 pagine visitate al mese.

"Sono sempre più numerose le aziende che scelgono i media etnici per farsi pubblicità, - sottolinea Gianluca Luciano - realizzando spesso campagne ad hoc per i consumatori immigrati". Si tratta, ovviamente, di società di trasferimento di denaro, di telecomunicazioni, banche, finanziarie, ecc. Cominciano ad essere presenti, tuttavia, anche investitori istituzionali (enti locali, ministeri, ecc.).

SCRIVERE IN ITALIA. LA LETTERATURA ITALIANA DELLA MIGRAZIONE: CHE COSA È?

Gli immigrati che hanno scelto l'Italia come patria adottiva stanno contribuendo in modo significativo ad arricchire la cultura italiana. Da qualche anno si è cominciato a parlare di "letteratura italiana della migrazione". Con questa espressione ci si riferisce alla produzione in lingua italiana di scrittori immigrati in Italia.

La letteratura italiana della migrazione nasce a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, ad una distanza temporale relativamente breve dall'inizio dell'ondata migratoria nel nostro paese. L'Italia, da dopo l'Unità e per circa un secolo, è stata una nazione connotata da una forte emigrazione: complessivamente sono emigrati circa 28 milioni di italiani. I demografi hanno rilevato che a metà degli anni Settanta il "saldo migratorio" dell'Italia è diventato per la prima volta positivo. Ciò significa che il numero delle persone che se ne vanno dall'Italia risulta inferiore rispetto a quelle che vi arrivano. I primi ad arrivare sono soprattutto nordafricani che approdano in Sicilia, lavorando prevalen-

temente nel settore della pesca, e in altre regioni dell'Italia meridionale lavorando nelle campagne, raccogliendo frutta, pomodori e via dicendo. A pochi anni di distanza da questa prima fase migratoria si ebbe il famoso episodio di Villa Literno quando Jerry Essan Masslo, un giovane operaio sudafricano, in una notte di agosto del 1989 viene ucciso da una banda di ragazzi italiani. Tahar Ben Jelloun ha dedicato a questo episodio un bellissimo racconto, dal titolo "Villa Literno", inserito in una raccolta di racconti scritti in collaborazione con Egi Volterrani, che è il suo traduttore italiano, per iniziativa dell'allora direttore de "Il Mattino" di Napoli, Pasquale Nonno. Questa raccolta è stata poi pubblicata da Einaudi con il titolo "Dove lo Stato non c'è". Racconti italiani (Einaudi, Torino 1991), e si propone come un'indagine sulla realtà dell'Italia meridionale, con i suoi problemi relativi alle infrastrutture, al lavoro e alla marginalità, problemi che hanno costituito l'humus per un episodio come quello di Villa Literno.

Dai primi anni Novanta comincia a nascere una letteratura intorno a questa nuova realtà rappresentata dal fenomeno dell'immigrazione. Uno dei primi esempi è quello del senegalese Pap Kouma, autore del

* I dati e le affermazioni contenute in questo capitolo sono tratti dal *Dossier statistico sull'immigrazione 2004* della Caritas (Anterem, Roma 2004) al quale si rimanda per uno sguardo più complessivo sul fenomeno.

libro Io, “Venditore di elefanti”.

“Una vita per forza fra Dakar, Parigi e Milano” (Garzanti, Milano 1990), scritto insieme al giornalista de “l’Unità” Oreste Pivetta.

In effetti in una prima fase – anche per motivi concernenti la non totale padronanza della lingua italiana – questi scrittori sono stati spesso affiancati da un giornalista o scrittore italiano. Si è venuta quindi a definire una “co-autorialità” che risulta interessante perché sottolinea ancora di più il senso della duplicità, dello “stare nel mezzo”, del perdere l’identità d’origine senza averne ancora acquisita una nuova. Si tratta di una letteratura di guado, di passaggio, ma è comunque importante sottolineare come gli editori ne siano stati attratti, anche, se all’inizio in maniera forse un po’ strumentale. Un altro testo risalente a questi primi anni, ad esempio, è quello del tunisino Salah Methnani, *Immigrato* (Edizioni Theoria, Roma-Napoli 1990), scritto insieme a Mario Fortunato, scrittore e giornalista italiano ex direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra. Si tratta di un libro importante, molto duro, la cui origine si deve ad un’inchiesta sull’immigrazione, successiva all’episodio di Masslo, affidata a Methnani e Fortunato da “L’Espresso”.

In una seconda fase l’interesse da parte dei grandi editori verso la let-

teratura migrante si è affievolito, ma è aumentato il numero delle piccole case editrici, delle associazioni, delle organizzazioni del terzo settore che vi si sono impegnate e il numero dei testi non più imperniati esclusivamente su elementi autobiografici, sulle storie di vita, sulle testimonianze, sui diari. Si è notata anche una maggiore attenzione allo stile e al valore letterario di ciò che viene scritto e pubblicato. Sulla qualità intrinseca di alcuni di questi testi si può discutere, e forse bisognerà attendere ancora qualche anno prima di avere un Ben Jelloun italiano.

Questi scrittori sono quasi tutti di prima generazione: hanno iniziato a scrivere dopo pochi anni dal loro arrivo in Italia. Un tema ricorrente è proprio quello della duplicità, dello stare nel mezzo. In proposito una poesia significativa è quella di un poeta del Camerun - il cui nome italiano di adozione è Teodoro e il cui nome camerunese è Ndjock Ngana - dal titolo “Prigione”.

Dai versi emerge il desiderio di superare la cristallizzazione dell’identità, di aggirare il rischio della stasi in cui l’emigrante può cadere nel tentativo di preservare le sue origini per non farsi assimilare dalla cultura ospitante.

Per Teodoro la prigione è data proprio dall’identificazione univoca, dal riconoscersi in un solo modo: una

sola logica, una sola famiglia, un solo amore... La stessa copertina del libro presenta una maschera doppia e reca due titoli, uno scritto in italiano e l'altro in lingua basaa. Tutte le poesie hanno poi il testo a fronte, ancora una volta a rappresentare l'identità come qualcosa di dinamico, in progressiva e perenne costruzione. Tale duplicità si presenta anche come rifiuto/accettazione della cultura d'appartenenza e/o della società ospitante, della volontà di assimilarsi e insieme di differenziarsi da quest'ultima. È un classico tema dell'immigrazione: dapprima si determina un amore quasi incondizionato per la società ospitante, dove tutto sembra meraviglioso e perfettamente funzionante, poi questa idea cambia con l'arrivo dei problemi e dei primi episodi di non accettazione. Molto dipende dalle politiche di accoglienza che il paese di arrivo mette in campo: generalmente tanto più si viene respinti, tanto più si radicalizza la propria identità e ci si chiude in se stessi. E' normale ed avviene in qualsiasi tipo di relazione. Il tema dell'identità è molto ben descritto dallo scrittore franco-libanese Amin Maalouf: "Ciascuno di noi - dice - dovrebbe essere incoraggiato ad assumere la propria diversità, a concepire la propria identità come la somma delle sue diverse appartenenze, invece di confonderla con una sola, eretta ad appartenenza

suprema e a strumento di esclusione, talvolta a strumento di guerra" (L'identità, Bompiani, Milano 1999). Con il contributo di questi nuovi scrittori si è già venuta a creare una sorta di lingua "meticcias". In proposito esistono degli esperimenti, che però non sono sempre stati portati fino in fondo. Ad esempio, qualche anno fa la poetessa eritrea Ribka Sibhatu ha pubblicato il libro "Aulò". Canto poesia dell'Eritrea (Sinno, Roma 1993). La prima stesura delle poesie contenute nel libro, secondo quanto dice Alessandro Portelli in un suo saggio, era in un italiano non proprio perfetto e ricco di contaminazioni. Alessandro Portelli, dopo aver letto il suo lavoro le ha consigliato di lasciare le poesie così com'erano, ma lei ha preferito correggerle perché il suo libro era indirizzato prima di tutto ai bambini, tanto a quelli italiani, quanto a quelli eritrei residenti in Italia. C'era quindi un intento didattico e sarebbe stato un problema lasciare i testi scritti in quella lingua "nuova". Un altro esperimento interessante è quello di Fernanda Farias de Albuquerque, autrice dell'autobiografia "Princesa", la cui prima stesura della biografia fu redatta insieme ad un detenuto sardo, suo compagno di cella quando si trovava in carcere. Il testo originale, risulta quindi scritto da un transessuale brasiliano che mischia l'italiano al portoghese e

che ha appreso l'italiano in carcere da un sardo parlante il sardo: è un qualcosa di assolutamente originale – quasi incomprensibile – un esperimento straordinario. Il testo ci è stato restituito in modo, per quanto possibile, fedele e autentico dal coautore Maurizio Jannelli, anch'egli detenuto che, tuttavia, ha dovuto almeno in parte tradire la complessa stratificazione linguistica dell'originale. L'opera è stata pubblicata dalla casa editrice Sensibili alle foglie (Roma 1994), interessante realtà editoriale nata in ambiente penitenziario. Anche in questo caso emerge il tema del doppio: linguistico, culturale, sessuale. L'ambivalenza e la duplicità tornano nel libro di Nasser Chohra "Volevo diventare bianca", Edizioni e/o, Roma 1993, fuori catalogo, scritto insieme alla giornalista Alessandra Atti di Sarro) che prima di approdare in Italia ha vissuto per qualche tempo in Francia. Il titolo del libro allude al fatto che, una volta arrivata nel nostro paese, si è sentita completamente diversa da tutti gli altri e ha, inizialmente rifiutato il colore della propria pelle, arrivando perfino a colpevolizzarne i genitori. Nasser Chohra scrive nel libro che in seguito la cosa di cui si è vergognata di più è stato proprio l'aver provato vergogna per il fatto di essere nera. Una tematica simile si ritrova in un testo di Ralph Ellison, scrittore

afroamericano che nel suo "L'uomo invisibile" (Einaudi) sottolinea il rapporto conflittuale con il colore della sua pelle e con le sue origini africane.

La letteratura italiana della migrazione ha la funzione di uno specchio per la società italiana: la lettura di testi del genere ci fa capire meglio chi siamo e cos'è la nostra società, ci costringe ad una riflessione sull'identità italiana, su come si rappresenta e su come si rapporta con l'altro. Questa letteratura testimonia anche la durezza della realtà migratoria, ci fa meglio comprendere quell'affermazione di J.P. Sartre che, con riferimento alla situazione dei nordafricani in Francia, ha definito l'immigrazione come "schiavitù dell'epoca moderna". Questi scrittori ci fanno gettare uno sguardo su tutti quegli ambiti di marginalità che non conosciamo o che conosciamo poco. Sono dei problemi che non riguardano solamente gli "extracomunitari", ma che inducono ad una riflessione anche sul nostro stato sociale. Nelle città italiane esistono ambiti degradati, abbandonati, stigmatizzati e nascosti in cui le interazioni tra italiani e stranieri sono molto più forti e all'ordine del giorno. Si tratta però di relazioni difficili e la frequenza con cui torna il tema del razzismo ne è una prova.

L'Italia, però, si trova a vivere una situazione differente da Paesi con

una più significativa storia coloniale come la Francia o la Gran Bretagna. La differenza principale tra l'Italia e questi altri paesi sta nel fatto che da loro l'immigrazione è un fenomeno più antico. In certi paesi colonizzati venivano formate delle élite – ad esempio francofone o anglofone – che in Eritrea e in Somalia – le colonie italiane – non sono state create. Ciò ha impedito la nascita di una classe dirigente italo-fona. Non si è venuto a creare, pertanto, un contesto adatto alla formazione di una letteratura come quella, per fare un esempio, caraibica di Derek Wallcott che utilizza, modificandola, vivificandola e quindi reinventandola, la lingua del colonizzatore oppure come quella di scrittori franco-algerini o franco-marocchini. Gli esempi, in questo senso, sono tantissimi. Uno per tutti il nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura nel 1986. In Italia la situazione è del tutto differente, perché gli immigrati che arrivano in Italia non sono già in possesso della lingua italiana, come invece è accaduto per gli algerini in Francia o per i giamaicani in Gran Bretagna. Gli scrittori migranti presenti nel nostro paese devono imparare la lingua direttamente qui, anche se il tempo trascorso tra il loro arrivo in Italia e le prime produzioni letterarie è relativamente breve. Ciò ha a che fare con i livelli di istruzione degli immi-

grati in Italia. Gli immigrati che arrivano nel nostro paese hanno in media dei livelli di istruzione molto alti, soprattutto se vengono paragonati agli emigranti italiani che approdarono negli Stati Uniti, molti dei quali erano totalmente analfabeti. Tanto per citare l'esempio della letteratura statunitense, un autore di seconda generazione come John Fante costituisce un'eccezione, dato che la maggior parte degli scrittori italoamericani sono stati di terza o addirittura di quarta generazione.

La letteratura rappresenta un modo di comunicare, una modalità per entrare in relazione con la società ospitante. Parlo di "ospitalità" e non di "accoglienza" perché la differenza tra i due termini dipende molto dalle politiche messe in atto nei singoli paesi. La letteratura è un modo per farsi conoscere in maniera diversa rispetto ai classici ruoli di lavavetri, di venditori ambulanti, di spacciatori e così via. E' un modo per demolire gli stereotipi e i pregiudizi con cui gli italiani rappresentano gli immigrati. Questi scrittori si vogliono affermare come soggetti portatori di cultura e non come contenitori vuoti che devono solo imparare e apprendere le cose che ha da insegnargli una cultura "superiore". Uno dei maggiori problemi è costituito dal fatto che in Italia non c'è mai stata una particolare attenzione per le politiche di integrazione, a partire,

ad esempio, dal riconoscimento dei titoli di studio: ciò ha portato molti immigrati con alti livelli di istruzione a occupare posizioni lavorative sottoqualificate. La letteratura costituisce quindi un luogo di mediazione privilegiato. Il sociologo algerino Abdelmalek Sayad, amico, collega e collaboratore di Pierre Bourdieu, ha posto l'accento sul fatto che tutte le "scienze delle migrazioni", forgiate dal "pensiero di stato", continuano ad assumere un punto di vista sostanzialmente etnocentrico, perché si focalizzano sui problemi che le ondate migratorie provocano nel paese di arrivo, senza tenere conto del fatto che l'immigrazione sconvolge anche i paesi di partenza. L'emigrazione costituisce un evento traumatico per le società di partenza perché, per esempio, favorisce lo spopolamento di interi villaggi oppure perché un'intera comunità rischia e investe tutto quello che ha – non solo in senso economico – su coloro che partono e costoro non possono fallire. Le migrazioni – per dirla con Sayad – sono un "fatto sociale totale" (A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002). Il migrante (emigrato e/o immigrato a seconda dei punti di vista) è sempre "fuori luogo". Accanto a quello della duplicità, uno dei temi più sentiti dagli scrittori

migranti è proprio quello del ritorno, strettamente connesso al fallimento: se non si è raggiunta una certa posizione, se non si è trovato un lavoro dignitoso, il ritorno nel paese di origine significa l'attestazione del proprio fallimento e costituisce un'idea terrorizzante.

LA LETTERATURA ITALIANA DELLA MIGRAZIONE: PER SAPERNE DI PIÙ

Di seguito vengono proposti alcuni siti di grande interesse relativi alla letteratura migrante.

El Ghibli – Rivista online di letteratura della migrazione (www.elghibli.provincia.bologna.it/index.php)

El Ghibli, la rivista del vento, è la prima in cui la redazione è composta da scrittori migranti. Direttore responsabile della Rivista è il senegalese Pap Khouma. Si tratta dell'unione collaborativa di individualità ben distinte, ognuna espressione di una composizione alchemica assolutamente unica ed irripetibile, risultato di una personale e composita avventura biologica e culturale, che nella differenza accomuna storie e destini. E per dare vita ad un progetto letterario che, muovendo dalla migranza, riconsideri consapevolmente la parola scritta dell'uomo che viaggia, che parte, che perde per sempre e che per sempre ritrova.

Eks&Tra

(www.eksetra.net)

Sito dell'Associazione interculturale Eks&Tra che organizza annualmente un concorso letterario per scrittori immigrati.

Faraedito

(www.faraeditore.it)

La casa editrice che per alcuni anni ha assegnato e pubblicato, in collaborazione con l'associazione interculturale Eks&Tra, il premio letterario per migranti.

Kuma

(www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html)

Rivista di arte e letteratura meticcica fondata e diretta dal Prof. Armando Gnisci dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Banca dati Basili

(www.disp.let.uniroma1.it/basili2001)

Banca Dati Scrittori Immigrati in Lingua Italiana. E' possibile trovare informazioni su scrittori, critici e tanto altro ancora. Responsabile: Prof. Armando Gnisci

Voci dal Silenzio

(www.comune.fe.it/vocidalsilenzio)

Voci dal silenzio nasce da alcune esperienze di lavoro sull'immigrazione realizzate nell'ambito della scuola e del volontariato da alcuni collaboratori del CIES di Ferrara. L'obiettivo è quello di dar voce, attraverso la scrittura e la letteratura, a persone, donne e uomini, spesso confinate nell'anonimato.

Il Gioco degli specchi

(www.ilgiocodeglispecchi.org)

Un progetto dei volontari dell'ATAS (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri) che promuove e organizza un festival sulla letteratura italianostraniera.

Sagarana

(www.sagarana.net)

Rivista e Scuola di scrittura creativa dirette dal Prof. Julio Monteiro Martins dell'Università degli Studi di Pisa.

PaginaZero

Letterature di frontiera

(www.rivistapaginazero.net)

Letterature di frontiera è un Quadrimestrale di letteratura, arti e culture. La tematica che sottende ogni numero è relativa al concetto di frontiera, di confine e di sconfinamento in regioni di letterature a noi ancora estranee. Ciò che ci preme è che questo sconfinamento sia quanto il più possibile completo toccando anche ciò che sta attorno alla letteratura: la vita, la comunità, le persone, lo strato che ha dato materiale a quella letteratura e che da quella letteratura è stato spiegato. L'idea è quella che lo scrittore, il poeta, l'uomo di cultura in genere, rifletta attraverso i suoi testi (siano essi saggi, interviste, poesie, racconti) su quello che capita nella realtà, nella cultura,

nella società.

La Tenda

(www.latendacentroculturalemultiethnico.it)

Sito del Centro Culturale Multiethnico La Tenda di Milano: associazione di volontariato che si propone di rivitalizzare la vita sociale del territorio in cui opera a partire dalla presenza degli stranieri di nuova immigrazione. Il centro organizza incontri sulla "narrativa nascente" degli immigrati.

INTERCULTURA: SITI PRINCIPALI

L'attuale configurazione delle nostre società in senso multiculturale impone un ripensamento e una revisione del modo stesso di intendere la società. Tali riflessioni sono iniziate già da qualche anno nella scuola che cominciato ad adottare un approccio fondato sull'educazione interculturale. La scuola è divenuta, per conseguenza, il luogo privilegiato dell'incontro tra sistemi culturali diversi dove, in sostanza, l'educazione interculturale è il risultato di un negoziato tra famiglia immigrata, scuola e società di accoglienza. La scuola è divenuta essa stessa luogo privilegiato della mediazione culturale. L'educazione interculturale, in questo senso, non può rivolgersi solamente a gruppi sociali specifici, ma si pone l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti in una relazione dinamica, indispensabile alla formazione dell'identità individuale e collettiva. Proprio per questo l'educazione interculturale si fonda sia sull'esigenza di facilitare l'inserimento dell'immigrato attraverso la sua integrazione culturale pur salvaguardandone i tratti specifici dell'identità, sia su quella di promuovere negli autoctoni l'accettazione, la comprensione ed il rispetto per coloro che provengono da sistemi sociali, valoriali e cultu-

rali differenti.

L'educazione interculturale si configura quindi come la risposta in termini di prassi formativa alle sfide poste dal mondo delle interdipendenze; «è un progetto educativo intenzionale che taglia trasversalmente tutte le discipline insegnate nella scuola e che si propone di modificare le percezioni e gli abiti cognitivi con cui generalmente ci rappresentiamo sia gli stranieri sia il nuovo mondo delle interdipendenze» (F. Susi, *Come si è stretto il mondo*, Armando, Roma 2000).

Centro di Documentazione e Informazione su Immigrazione e Intercultura – CIDII

(www.roma.intercultura.it)

L'Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma, in collaborazione con il Centro Studi Emigrazione (C.S.E.R.) ha realizzato questo servizio, destinato non solo a chi vive a Roma, che offre informazioni su tutto quello che si fa per gli stranieri e con loro (appuntamenti, mostre, libri, audiovisivi, ecc.).

CREIFOS

**Centro di Ricerca
sull'Educazione Interculturale e
sulla Formazione allo Sviluppo
– Università degli Studi Roma
Tre**

(host.uniroma3.it/laboratori/creifos/)

Il CREIFOS è un Centro di ricerca operante all'interno del Dipartimento di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi "Roma Tre".

Coordinatore del Centro è il prof. Francesco Susi, attualmente Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, docente di Pedagogia Interculturale e Direttore del Corso di Perfezionamento a distanza in "Educazione Interculturale".

CD/LEI

(www.media.comune.bologna.it/cdi_cdh_cdlei/sitocdlei/copertina.htm)

Il Centro di Documentazione - Laboratorio per una Educazione Interculturale nasce dalla collaborazione tra Assessorato Scuola del Comune di Bologna, Dipartimento Scuola e Formazione dell'Università di Bologna, Assessorato Scuola e Formazione della Provincia di Bologna, Provveditorato agli Studi: è un'occasione di scambio e (in)formazione per insegnanti, educatori e quanti si interessano di questi temi.

MMC (Multicultural Multimedia Channels)

(www.mmc2000.net/)

Un network dedicato appositamente alla multiculturalità. Nato dalla collaborazione di diversi partners europei permette di avere notizie in più lingue (arabo, cinese, bulgaro, greco, inglese... e naturalmente anche in italiano!) su tutto ciò che riguarda la convivenza tra popoli e le novità dei vari Paesi. I notiziari sono ascoltabili e 'leggibili'; l'aggiornamento è settimanale.

Ong.it

(www.ong.it)

Il portale italiano della cooperazione allo sviluppo (in italiano e inglese). E' possibile trovare indicazioni su tutte le Organizzazioni Non Governative italiane.

CIES

(www.cies.it)

Il Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo è un Ong che si interessa di interculturalità e di cooperazione allo sviluppo. Da anni lavora sul tema della mediazione linguistico-culturale. Ha attivato un'Agenzia di mediazione culturale e si occupa della formazione dei mediatori.

Roma multietnica la città invisibile

(www.romamultietnica.it)

Un sito, curato del settore multiculturale delle Biblioteche di Roma, per scoprire l'altra Roma, quella di Etiopi, Filippini, Rom, Ebrei, ecc.: associazioni, negozi, ristorazione, musica, letteratura e altro.

Centro Come

(www.centrocome.it)

Il sito fornisce sostegno e consulenza nei confronti degli insegnanti attraverso la fornitura di informazioni, bibliografie aggiornate, materiali didattici, risposte mirate riguardanti percorsi didattici specifici per l'intercultura e l'inserimento scolastico di minori stranieri.

Centro Interculturale - Torino

(www.comune.torino.it/cultura/interculturale)

Luogo di confronto e scambio culturale e si rivolge a tutti i cittadini italiani e immigrati. Si tratta di un sito molto ricco.

COE

(Centro Orientamento
Educativo)

(www.coeweb.org)

Riconosciuto Organismo idoneo alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, attiva e sostiene progetti di volontariato internazionale e opera in Italia per la formazione a una

nuova mentalità interculturale e alla solidarietà. Il Coe organizza ogni anno a Milano il Festival del Cinema Africano.

Cestim

(www.cestim.org)

Sito di documentazione sui fenomeni migratori.

Cres (Centro Ricerche Educazione allo Sviluppo) - Mani Tese

(www.manitese.it/cres)

È un'associazione professionale costituita da esperti e insegnanti di ogni ordine di scuole (elementare, media, inferiore e superiore), riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, che cura l'attività di educazione allo sviluppo di Mani Tese. Si occupa anche di formazione degli insegnanti sui temi dell'educazione alla pace e dell'educazione interculturale.

Interground

(www.interground.it)

Per "giocare e studiare l'intercultura", INTERGROUND offre una rete di metodologie e saperi ottenuti confrontando teorie, pratiche ed esperienze frutto di una attenta ricerca e sperimentazione.

Didaweb/mediatori

(www.didaweb.net/mediatori)

Uno spazio per quanti sono impe-

gnati sul terreno della ricerca/azione multiculturale, in primo luogo ai mediatori culturali.

Ismu

(www.ismu.org)

Fondazione per le Iniziative e Studi sulla Multietnicità. Realizza importanti ricerche sul fenomeno migratorio e pubblica un Rapporto sulle migrazioni.

Ex BDP – INDIRE

(www.bdp.it o www.indire.it)

L'ex Biblioteca di Documentazione Pedagogica oggi INDIRE propone all'interno del suo sito un utilissimo portale sull'educazione interculturale.

Una stella che danza

(www.pavonerisorse.to.it/intercultura/default.htm)

Pagine sull'intercultura della Direzione didattica di Pavone Canavese (TO), con materiali e notizie; molto ricco e interessante.

Intermundia

(www.comune.roma.it/diposcuola/intermundia.html)

Sito realizzato dall'Assessorato Politiche Educative del Comune di Roma sull'intercultura a scuola e non solo. Servizi, progetti, news, dialogo interreligioso e tanto altro.

RIVISTE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Esistono ormai molte pubblicazioni periodiche, italiane e non, dedicate specificatamente al tema dell'immigrazione, all'incontro tra le culture, all'aggiornamento sulle principali novità legislative e all'attualità.

Alien

(www.dialogo.org/alien/menu.htm)

Si tratta di uno spazio aperto a tutti (di qualsiasi Paese e cultura) nato nel 1994 con lo scopo di abbattere le barriere della diversità.

Carta

(www.carta.org)

Carta è un mezzo di comunicazione sociale: informa e mette in comunicazione tra loro ambiti diversi della società civile in ogni modo possibile.

Cem-Mondialità

(www.saveriniani.bs.it/cem/Rivista/index.html)

Rivista dedicata in particolare all'educazione alla pace, all'intercultura e alla mondialità. Diretta a studenti, insegnanti ed educatori.

Internazionale

(www.internazionale.it)

Il meglio della stampa di tutto il mondo in italiano; approfondimenti e dossier (settimanale).

Pianeta Immigrati

(www.agenziaitalia.it/rubr.cgi?id=2.10)

Pagine dell'AGI, agenzia di stampa, dedicate in particolare alle notizie sugli immigrati; con alcune rubriche e testi anche in inglese.

Zhong Yi Bao

(www.qn.quotidino.net/canali/zhong_yi_bao)

Si tratta di un giornale mensile realizzato da una redazione mista cinese-italiana, in cinese e in italiano, che si occupa di attualità italiana e cinese e offre notizie e riflessioni sulla condizione degli immigrati cinesi in Italia.

Boabab

(www.baobabroma.org)

Un mensile virtuale che dà voce alle comunità straniere presenti a Roma: appuntamenti, attività, conoscenza reciproca, iniziative comuni... tutto quanto aiuta a 'costruire ponti'!

A cura dell'Istituto Teologico Scalabriniano.

Afriche e Orienti

(www.comune.bologna.it/iperbole/africheorienti)

Una rivista dedicata in modo particolare ai Paesi del Mediterraneo e al Medio Oriente.

Educazione Interculturale

(www.erickson.it)

Una pubblicazione quadrimestrale sull'educazione interculturale rivolto

a insegnanti, educatori, operatori sociali

Nigrizia

(www.nigrizia.it)

Il sito dell'Africa e del mondo nero. Nigrizia è la rivista dei padri comboniani.

Rete Lilliput

(www.retelilliput.org)

Sito di una Rete di associazioni, gruppi e cittadini impegnati nel volontariato, nel mondo della cultura, nella cooperazione Nord/Sud, nel commercio e nella finanza etica, nel sindacato, nei centri sociali, nella difesa dell'ambiente, nel mondo religioso, nel campo della solidarietà, della pace e della nonviolenza.

Unimondo

(www.unimondo.org)

Progetto culturale per una comunicazione globale e duratura sui temi dello sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente. La sua missione è quella di diffondere un'informazione qualificata e pluralista su diritti umani, democrazia, pace, sviluppo sostenibile e difesa del territorio.

Lunaria

(www.lunaria.org)

Lunaria svolge attività di informazione, formazione, ricerca e documentazione sui temi del volontariato internazionale, del terzo settore,

dell'immigrazione e della lotta al razzismo.

Redattore Sociale

(www.redattoresociale.it)

Agenzia di informazione quotidiana dedicata al disagio e all'impegno sociale in Italia e nel mondo: un raccordo per tutto ciò che viene prodotto, detto, scritto, realizzato nell'ambito del non profit (volontariato, terzo settore, associazionismo).

Terre di mezzo

(www.terre.it)

Giornale di strada. Informa su immigrazione, cultura della convivenza, multietnicità. Racconta i nuovi stili di vita e l'economia solidale. La scelta del consumo critico e del turismo responsabile. Riporta le parole di chi si batte contro la guerra, la povertà, la globalizzazione, l'ingiustizia sociale

Il daddo: portale multietnico

(www.daddo.it)

Uno spazio nella rete dove la "collaborazione" e il "principio della multietnicità" sono alla base di tutto. È un tributo italiano all'Africa.

MIGRAZIONE IMMIGRAZIONE: INFORMAZIONI, INIZIATIVE, NORMATIVA

Cospe

(www.cospe.it)

La Cooperativa Sviluppo Paesi Emergenti (nata a Firenze nel 1983) si occupa di attività interculturali, di percorsi per gli immigrati e di cooperazione internazionale; online è possibile anche la consultazione di materiali.

Alisei

(www.alisei.org/home.htm)

Nata nel 1998 come ONG per promuovere e realizzare progetti di sviluppo nel Sud del mondo, Alisei si occupa anche di Italia, cercando di favorire l'integrazione degli stranieri e la realizzazione di percorsi interculturali. Nel sito è possibile trovare una sezione destinata all'immigrazione.

Migrare

(www.migrare.it)

Viaggio nel mondo dell'immigrazione per cittadini e operatori.

www.stranieri.it

(www.stranieri.it)

Sito ricco di informazioni sulle normative riguardanti gli stranieri.

Stranieri in Italia

(www.stranieriinitalia.com)

Il sito che mette a disposizione degli

stranieri strumenti di comprensione delle norme che regolano la loro vita quotidiana. Per quanto concerne la normativa è il sito più ricco e più aggiornato. Rappresenta un punto di riferimento in Italia. Su richiesta si può accedere all'aggiornatissimo "Vademecum sull'immigrazione".

Agenzia Migra

(www.migranews.net)

L'immagine degli immigrati in Italia, tra Media, Società civile e Mondo del lavoro.

Melting Pot Europa

(www.meltingpot.org)

Progetto per la promozione dei diritti di cittadinanza degli immigrati.

Filef

(www.filef.net)

Per l'integrazione e la valorizzazione dell'emigrazione italiana nel mondo e dell'immigrazione in Italia

OASI (Osservatori Associati Sulle

Immigrazioni) (www.immigra.net)

L'Oasi delle ricerche sull'immigrazione è fatta da persone e rivolta a persone che hanno in comune almeno un interesse (l'immigrazione) ed una convinzione (di non essere il centro del mondo e di non viverci). Oasi contiene ricerche, paper, saggi, relazioni su interventi e leggi: tanti documenti sul mondo dell'immigrazione.

*«Vivere una sola vita
in una sola città,
in un solo paese ,
in un solo universo,
vivere in un solo mondo
è prigionie.*

*Amare un solo amico,
un solo padre,
una sola madre,
una sola famiglia
amare una sola persona
è prigionie.*

*Conoscere una sola lingua,
un solo lavoro,
un solo costume,
una sola civiltà
conoscere una sola logica
è prigionie.*

*Avere un solo corpo,
un solo pensiero,
una sola conoscenza,
una sola essenza,
avere un solo essere
è prigionie».*

La poesia è pubblicata nella raccolta *Nhindô Nero*,
Anterem,
Roma 1994.

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2005,
presso la Tipolitografia Damagraf
Marino - Roma

INTEGRAZIONE ALLA DISPENSA
VIVERE E LAVORARE IN ITALIA

LUGLIO 2005

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 OTTOBRE 2004, N. 334
REGOLAMENTO RECANTE
MODIFICHE ED INTEGRA-
ZIONI AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

31 AGOSTO 1999, N. 394

Sportello Unico

Lo **Sportello Unico** per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, è la novità più importante della nuova legge.

Lo **Sportello Unico** per l'immigrazione (art. 30) è diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo **Sportello unico** viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di

direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo Sportello si avvale di un sistema informativo per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

Ricongiungimento familiare e familiari al seguito

(art. 6, 9, 11 comma 2.bis)
Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende far venire il coniuge, i figli minori, i figli maggiori ma solo se invalidi, i genitori a carico, deve presentare allo Sportello unico la richiesta di nulla osta all'ingresso allegando alla domanda, tra gli altri documenti, i certificati di matrimonio, di parentela, di invalidità, ecc. tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza.

Prima la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare andava presentata alla Questura competente per il luogo di dimora del richiedente.

¹ Lo sportello unico richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta.

Ora la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

La procedura

Consegnata l'istanza allo Sportello unico per l'immigrazione, viene rilasciata la ricevuta mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Lo Sportello unico per l'immigrazione controllati i requisiti e i dati anagrafici dello straniero, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione.

Entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello unico rilascia il nulla osta o il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto le autorità consolari, ricevuto il nulla osta, rilasciano il visto di ingresso, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

Il cittadino straniero giunto in Italia con il visto di ingresso, entro 8 giorni si reca presso lo Sportello unico che, verificati il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici, consegna il certifi-

cato di attribuzione del codice fiscale¹ e fa sottoscrivere il modulo di richiesta de permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica.

La Questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego.

Le competenze dei singoli enti

Sportello Unico:

- ricezione istanza di richiesta nulla osta
- rilascio nulla osta
- attribuzione codice fiscale
- consegna permesso di soggiorno al cittadino straniero

Questura:

- rilascio permesso di soggiorno allo Sportello unico

Consolato:

- rilascio visto di ingresso al cittadino straniero
- traduzione e legalizzazione dei documenti e certificati

Richiesta lavoratori residenti all'estero (art. 30 bis e seguenti)

Prima: per ottenere l'autorizzazione al lavoro per lavoro subordinato o stagionale, il datore di lavoro che intendeva assumere un lavoratore straniero residente all'estero doveva presentare domanda alla Direzione Provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa doveva svolgersi.

Ora: il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato o stagionale allo Sportello unico.

Il datore di lavoro deve farsi carico delle spese relative all'alloggio e delle spese relative al rimpatrio del lavoratore che intende assumere.

Il datore di lavoro che fornisce al lavoratore un alloggio può trattenere dallo stipendio mensile una somma massima pari a un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno. Nel caso di rapporto di lavoro per il quale il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore

non avviene la decurtazione.

La procedura:

Il datore di lavoro presenta la documentazione allo Sportello Unico scegliendo tra quello della provincia di residenza, o quello della provincia dove ha sede legale l'impresa, o quello della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa; mentre lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta è presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente dandone comunicazione al datore di lavoro.

Nella domanda, il datore di lavoro può specificare se è interessato alla trasmissione del nulla osta agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

Quando la domanda presentata è incompleta ed è sanabile, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere a regolarizzare ed integrare la documentazione. In questo caso, i termini previsti per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Mentre lo Sportello unico verifica la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione presentata, il compito della Direzione provinciale del lavoro è di verificare: la regolarità del contratto collettivo di lavoro applicato; il numero delle richieste presentate dal datore di lavoro nello stesso periodo, in relazione alla sua capacità economica² e alle esigenze dell'impresa e in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse dallo Sportello unico per l'immigrazione, attraverso il sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali.

Il Centro per l'impiego, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a diffonderla e a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità al lavoro da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia iscritti nelle liste di collocamento.

Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di eventuali

dichiarazioni di disponibilità, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende confermare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero (la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino alla conferma da parte del datore di lavoro).

Nel caso in cui il Centro per l'impiego competente non abbia disponibilità o in caso di conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, decorso 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico chiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro di motivi ostativi³ relativi all'ingresso e al soggiorno.

In assenza di motivi ostativi e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso, e verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente,

entro i termini di validità del nulla-osta.

La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene anche informato dell'obbligo di presentarsi allo Sportello unico, entro otto giorni dall'ingresso in Italia. Nell'ipotesi di richieste numeriche, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste.

Quando lo straniero arriva in Italia...

Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stes-

so termine, il lavoratore straniero, dopo aver dimostrato l'effettiva disponibilità dell'alloggio e dell'idoneità alloggiativa, della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico a: Centro per l'impiego, autorità consolare competente, datore di lavoro.

Una volta sottoscritto il contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero, lo Sportello unico invia tramite procedura telematica i dati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello provvede, inoltre, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Lavoratori stagionali (artt. 38 e 38 bis)

E' stato introdotto per la prima volta il permesso di soggiorno pluriennale. Il datore di lavoro dello straniero che già per due anni consecutivi ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, può richiedere il rilas-

² La verifica della congruità in rapporto alla capacità economica non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

cio del nulla osta al lavoro pluriennale, sempre nei limiti delle quote e fino a tre annualità. Sulla base di questo nulla osta i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dalla rappresentanza diplomatica o consolare presentando solo il contratto di lavoro.

Il nulla-osta al lavoro stagionale, rilasciato dallo Sportello Unico, ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In caso di richiesta numerica lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa al Centro per l'impiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso

alla procedura.

Variazioni del rapporto di lavoro (art. 36-bis)

Tutte le volte che un lavoratore straniero cambia datore di lavoro, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, e il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido (art. 37)

Prima: quando il lavoratore straniero perdeva il posto di lavoro, l'impresa che lo aveva assunto, entro cinque giorni, doveva darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, che provvedeva all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Ora: quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego

³ Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta nel caso in cui il datore di lavoro, o il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultano denunciati per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., salvo che i procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato.

competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità ai fini della corrispondenza della indennità di mobilità, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Lo straniero, deve presentarsi con il proprio permesso di soggiorno, non oltre quaranta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, o se già inserito provvede all'aggiornamento della posizione lavorativa. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste o della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico,

specificando le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del permesso di soggiorno.

Il lavoratore straniero iscritto al Centro per l'impiego ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno per un periodo di sei mesi, previa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata alla questura. Se allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero non è titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro o non ha diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, deve lasciare il territorio dello Stato.

Per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale, l'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno; mentre cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o per espulsione, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione (artt. 14 e 39)

Prima: il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione poteva essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei

limiti delle quote fissate presentando la domanda alla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

Ora: il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, o in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti.

Questa disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione è possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Le competenze dei singoli enti

Sportello Unico:

- ricezione istanza di richiesta nulla osta rilascio nulla osta attribuzione codice fiscale
- consegna permesso di soggiorno al lavoratore straniero

Questura:

- rilascio permesso di soggiorno allo Sportello unico
- rilievi fotodattiloscopici

- verifica di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato dello straniero e nei confronti del datore di lavoro

Consolato:

- rilascio visto di ingresso al lavoratore straniero
- rilascio codice fiscale

Direzione Provinciale del Lavoro:

- verifica regolarità del contratto di lavoro applicato
- verifica limiti numerici qualitativi e quantitativi

Centro per l'Impiego:

- verifica disponibilità al lavoro da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia iscritti nelle liste di collocamento
- iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

Casi particolari di ingresso per lavoro (art. 40)

Tirocinio formativo

(art. 27 Testo Unico lettera f)

Prima: Per gli stranieri che per finalità formativa dovevano svolgere attività di addestramento in aziende in Italia sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco, l'autorizzazione al lavoro veniva rilasciata

dalla **Direzione Provinciale del Lavoro**.

Ora: Per gli stranieri che per finalità formativa devono svolgere attività di addestramento in aziende in Italia sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco, il nulla osta al lavoro viene rilasciato **dallo Sportello unico**.

Lavoratori dello spettacolo (art. 27 Testo Unico lettere l, m, n, o)

Prima: per i lavoratori dello spettacolo l'autorizzazione al lavoro era rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Ora: per i lavoratori dello spettacolo, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spetta-

colo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Sportivi (art. 27 Testo Unico lettera p)

Prima: l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Ora: Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle

prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima Federazione.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

Vacanze – lavoro (art. 27 Testo Unico lettera r)

Prima: se si tratta di persone collocate “alla pari” al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla

Direzione Provinciale del Lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

Ora: se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nulla-osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

Nota a cura della Dott.ssa Federico Federica
e della Dott.ssa Daniela Rota
- Italia Lavoro - .